

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"

Il presente schema di decreto legislativo è predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003 numero 38, che delega il Governo ad intervenire per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

In particolare, con lo schema di decreto in esame, viene data attuazione ai criteri direttivi previsti dalle lettere i), o), z) nonché aa) dell'art.1 comma 2 della citata legge delega, al fine di:

- 1) riformare il fondo di solidarietà nazionale della pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, allo scopo di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle imprese ittiche danneggiate da calamità naturali o da avversità meteomarine;
- 2) favorire l'accesso ai mercati finanziari da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, per sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati.

A tale scopo viene prevista l'estensione al settore ittico di alcuni innovativi strumenti di intervento pubblico nel campo assicurativo e finanziario che si sono dimostrati utili in altri comparti per favorire la riduzione dei rischi di mercato ed il superamento da parte delle imprese di situazioni critiche determinatesi a seguito di calamità o eventi straordinari.

In particolare, con l'art. 1, riguardante il fondo solidarietà delle pesca e dell'acquacoltura, vengono sostituiti i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 154/04, prevedendo misure per superare l'attuale meccanismo di funzionamento del fondo stesso, finora basato esclusivamente sulla logica di intervento ex-post. Il sostegno pubblico viene in prevalenza indirizzato alla promozione di misure di prevenzione, con la previsione di agevolazioni per incentivare la sottoscrizione da parte degli imprenditori ittici di polizze o strumenti assimilati per la copertura di rischi relativi a sinistri che generino gravi danni alle strutture (tipo l'affondamento del natante o danni agli impianti di produzione), o le improvvise fluttuazioni dei prezzi dei fattori produttivi, nonché l'intervento a favore degli eredi diretti dei marittimi deceduti in servizio a seguito di calamità meteomarine

Le forme di intervento compensativo hanno come oggetto i casi di danni non contemplati dal programma assicurativo annuale, ossia dallo strumento attraverso il quale sono annualmente definiti i criteri del concorso pubblico sui premi e le relative modalità di intervento.

L'art. 2, commi 1 e 2, specifica i criteri generali ed i limiti del concorso statale nel pagamento dei premi assicurativi. Con il comma 3 viene altresì indicato che le polizze sono sottoscritte su base volontaria ed in forma individuale o collettiva. Sono altresì specificate le caratteristiche ed i contenuti del già citato programma assicurativo annuale, che viene elaborato dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con le Regioni e sentito il Tavolo azzurro di cui all'art. 2 del ricordato decreto legislativo n. 154 del 2004. I contenuti del programma assicurativo e le relative modalità di elaborazione sono specificate ai commi 6,7 e 8.

Con il successivo art. 3, vengono previste misure a sostegno della filiera ittica. In particolare con i commi 1 e 2 viene stabilita l'applicazione al settore dei contratti di filiera ai sensi dell'art. 66,

commi 1 e 2 della legge 289 del 2002, demandando ad un decreto del Ministro delle politiche agricole forestali o del Sottosegretario di Stato delegato l'adozione dei criteri attuativi.

Con il successivo comma 5 viene prevista l'attivazione per il settore della pesca ed acquacoltura di uno strumento di intervento pubblico per aumentare la possibilità di capitalizzazione per investimenti, attraverso il concorso nel capitale di rischio delle imprese. A tal fine viene estesa alle imprese del settore ittico l'operatività del fondo istituito dall'art.66, comma 3 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari. Il fondo, i cui criteri operativi sono stati definiti con il decreto del Ministero delle politiche e agricole e forestali 22 giugno 2004 n. 182, sostiene i programmi di investimento delle imprese effettuando sia operazioni finanziarie dirette - ossia in concorso con le imprese attraverso l'assunzione minoritaria di partecipazioni o di prestiti partecipativi - sia operazioni indirette verso altri fondi, attraverso l'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie in fondi comuni di investimento che, a loro volta, investono nelle imprese. I criteri e le procedure per estendere l'operatività di tale fondo a beneficio delle imprese della pesca e dell'acquacoltura dovranno essere stabiliti con un successivo decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, da adottarsi sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'art.3 del decreto legislativo n. 154/04.

L'art.4, infine, istituisce presso il MIPAF il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di Porto allo scopo di realizzare un più efficace collegamento funzionale con la direzione della pesca, presso cui da anni già agisce, nella direzione dello sviluppo delle attività di vigilanza e controllo della pesca, dell'acquacoltura e delle relative filiere.

Tale istituzione fa riferimento alla istituenda Agenzia comunitaria di controllo della pesca che, tra l'altro, prevede che ciascun Stato membro designi un punto di contatto e di coordinamento nazionale ai fini di disporre di un'autorità necessaria per rispondere a richieste d'informazione ed alle istruzioni dell'Agenzia comunitaria in esecuzione dei piani operativi.

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di
"Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento
della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"**

RELAZIONE TECNICA

Gli articoli dal 1 al 4 compreso, predisponendo le condizioni normativo-giuridiche dell'introduzione dei nuovi strumenti assicurativo-finanziari, non comportano variazioni di bilancio rispetto alle poste stabilite per il settore ittico dalle Leggi Finanziarie.

Gli articoli 1 e 2, nell'introdurre nuove procedure per quanto riguarda l'intervento del fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, non introducono novità nel finanziamento del predetto fondo, che rimane determinato nell'ambito degli stanziamenti previsti per il Piano triennale della pesca. Non vi sono, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.

Per quanto riguarda l'art.3, il primo comma estende al settore della pesca marittima lo strumento della Programmazione negoziata rappresentato dai contratti di filiera previsti dall'art. 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) relativamente alla filiera agricola ed agroalimentare in genere, in aderenza anche all'assimilazione dell'imprenditore ittico a quello agricolo operata dal comma 5 dell'art. 6 del dlgs. 26 maggio 2004, n.154. Non vi sono oneri per il bilancio dello stato in quanto gli interventi avvengono nei limiti delle autorizzazioni di spesa destinate dal predetto articolo 66 della legge n. 289/02.

Il secondo comma prevede l'adozione - entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto e sentita la Conferenza Stato/Regioni - di un decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato che individui i criteri, le modalità e le procedure per dare attuazione a quanto stabilito al comma precedente.

Il comma 3 esplicita che le disposizioni previste per l'imprenditore ittico si applicano anche ai soggetti che esercitano l'attività di acquacoltura in coerenza con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 154/04 per il settore della cooperazione nel settore ittico.

Tale precisazione elimina interpretazioni e contenziosi sulla base di quanto disposto dall'articolo 1 dello stesso decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 che, comprendendo nel sistema pesca anche l'acquacoltura, valuta gli acquacoltori allo stesso modo degli imprenditori ittici.

La norma prevista dal comma 3 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto si tratta di una qualificazione giuridica soggettiva non direttamente collegata a norme di spesa e neanche a diverse fattispecie contributive, ma di semplice esplicitazione della equiparazione tra imprenditore ittico e imprenditore agricolo, effettuata dallo stesso comma 5 del d.lgs. 154/04.

L'art.4, infine, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di Porto allo scopo di realizzare un più efficace collegamento funzionale con la direzione della pesca, presso cui da anni già agisce, nella direzione dello sviluppo delle attività di vigilanza e controllo della pesca, dell'acquacoltura e delle relative filiere.

Tale istituzione fa riferimento alla istituenda Agenzia comunitaria di controllo della pesca che, tra l'altro, prevede che ciascun Stato membro designi un punto di contatto e di coordinamento nazionale ai fini di disporre di un'autorità necessaria per rispondere a richieste d'informazione ed alle istruzioni dell'Agenzia comunitaria in esecuzione dei piani operativi.

Come espressamente indicato dal comma 2 dell'art.8, l'istituzione del Reparto non comporta nuovi od ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.